

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° 0009518

931/032101.01.4101.72B2.001

Roma, 08 luglio 2011

OGGETTO: Fabbricato ad uso acquario.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.

Parere della Direzione Regionale

In allegato alla presente si trasmette il quesito pervenuto dal Comando di Venezia inerente l'oggetto. Nel merito lo scrivente ritiene di condividere il parere espresso dal Comando che legge per conoscenza. Si rimane in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

È pervenuto a questo Comando, dallo studio tecnico XXXXX , un quesito inteso a conoscere se un acquario, posto all'interno di un edificio, costituito di norma da più stanze nelle quali la gente si sposta attraverso percorsi obbligati tra vasche di esposizione dei pesci, sia da ritenersi un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16/02/82.

Viene chiesto inoltre se l'attività sia da considerarsi di pubblico spettacolo e pertanto soggetta ai controlli della Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS.

Nel caso si ritenga soggetta, viene chiesto se devono essere applicate le norme di cui al D.M. 19/08/96.

A parere dello scrivente l'attività, visto il carattere prettamente educativo ed informativo, non rientra tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi, in particolare tra quelle previste ai punti 87 od 83 del D.M. 16/02/82, né ai controlli della Commissione di Pubblico Spettacolo, non trattandosi di attività di intrattenimento o di spettacolo.

Qualche perplessità si ha nel caso sia presente, come di consueto accade, un zona adibita a vendita di gadget e souvenir. Normalmente tale area ha una dimensione ridotta e non certamente superiore a 400 mq, ma è direttamente inserita nel percorso di visita e non separata dall'attività espositiva, sommata alla quale, nel complesso, potrebbe superare tali dimensioni e quindi farla considerare rientrante al punto 87 del Decreto sopra citato.

Per quanto riguarda la normativa da applicare, qualora l'attività sia considerata rientrante nell'elenco di cui al D.M. 16/02/82, si ritiene che possa prendersi a riferimento, ma non considerata cogente, quella emanata per le attività di vendita con D.M. 27/07/2010 .

Si chiede se l'interpretazione data da questo Comando sia da ritenersi corretta, ovvero le eventuali diverse determinazioni di Codesti Uffici.